



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SVOLGIMENTO

DELLE SAGRE PROMOSSE DAL COMUNE DI

SAN PIETRO VERNOTICO

Indice

Articolo 1 - Scopi del Regolamento

Articolo 2 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Articolo 3 - Requisiti igienico-sanitari

Articolo 4 - Preparazione pasti

Articolo 5 - Bevande alcoliche

Articolo 6 - Sagre promosse dal Comune di S. Pietro Vernotico

Articolo 7 - Iscrizione al REC

Articolo 8 - Prescrizioni di sicurezza

Articolo 9 - Responsabile della manifestazione

Articolo 10 - Quietè Pubblica

Articolo 11 - Tariffe, tasse ed imposte

Articolo 12 - Sanzioni

Articolo 13 - Norme Finali

Articolo 1
Scopi del Regolamento

1. *L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e nell'ambito del sostegno alle forme associative dei cittadini, favorisce le manifestazioni da esse promosse nel rispetto del presente Regolamento.*

Articolo 2
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. *In occasione delle manifestazioni oggetto del presente Regolamento che comportano una riunione straordinaria di persone, il rilascio delle autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande avviene in deroga ai parametri previsti dall'art. 3, comma 4, della Legge 25 agosto 1991 n. 287.*

Articolo 3
Requisiti igienico-sanitari

1. *Alle manifestazioni temporanee in cui si effettui la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere rilasciata la pertinente autorizzazione sanitaria, previo sopralluogo e parere favorevole del servizio di igiene pubblica della A.S.L. competente.*
2. *Nelle aree o locali destinati alle manifestazioni di cui sopra dovranno essere presenti almeno due bagni, distinti per sesso, a servizio dei partecipanti ed uno a servizio del personale di cucina, salvo ulteriori prescrizioni della stessa ASL in rapporto a prevedibili numerose presenze di persone.*

Articolo 4
Preparazione pasti

1. *Qualora la preparazione dei pasti avvenga presso gli ambienti della manifestazione, gli organizzatori e i preposti alla somministrazione dovranno attenersi alle indicazioni ed alle prescrizioni dell'ASL.*
2. *Qualora i pasti vengono preparati in locali diversi dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della ASL.*

Articolo 5
Bevande alcoliche

1. *Durante lo svolgimento di manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 5, comma 2, della Legge n. 287/91.*
2. *E' vietata la somministrazione di qualsiasi bevande alcolica ai minorenni.*

Articolo 6

Sagre promosse dal Comune di S. Pietro Vernotico

1. *Il Comune di San Pietro Vernotico, con l'obbiettivo di sostenere le iniziative tese alla valorizzazione e promozione del territorio e delle produzioni locali, istituisce con il presente regolamento le seguenti manifestazioni aventi svolgimento durante il periodo estivo*
 - ✓ *La SAGRA DEI PRODOTTI DEL FORNO A LEGNA*
 - ✓ *La SAGRA DELL'ANGURIA*
 - ✓ *La SAGRA DEL PESCE E DEI MOLLISCHI*
 - ✓ *La SAGRA DELLE LUMACHE*
 - ✓ *La SAGRA DELLA MATTHRA*
2. *Per la valorizzazione e la promozione delle sagre indicate al comma precedente, in occasione delle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, il Comune, in concomitanza con la definizione del programma delle manifestazioni, con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale può prevedere l'affidamento dello svolgimento delle stesse ad aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni, comitati feste patronali. Con il suddetto atto deliberativo l'Amministrazione Comunale prevedrà, inoltre, il luogo e le date di svolgimento di ciascuna sagra, la cui durata massima non potrà essere superiore a giorni 5.*
3. *I promotori delle sagre in argomento dovranno attenersi alle norme contenute nel presente regolamento ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande e della prescritta autorizzazione sanitaria.*

Articolo 7

Iscrizione al REC

1. *Per le manifestazioni previste dal presente regolamento, è necessario indicare il rappresentante iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per la somministrazione.*

Articolo 8

Prescrizioni di sicurezza

1. *Qualora lo svolgimento delle Sagre disciplinate dal presente Regolamento preveda lo svolgimento contestuale di pubblici spettacoli con allestimenti temporanei è necessario il sopralluogo preventivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, istituita ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 311/2001.*
2. *Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità di data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.*
3. *Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, fermo restando il parere sul progetto rilasciato dalla competente CCVLPS, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del sopraccitato DPR n. 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.*

4. *Qualora ricorrono le condizioni di installazioni di non rilevante entità, le verifiche saranno svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale.*
5. *A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione ed ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.*
6. *Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.*
7. *L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato.*
8. *Le uscite ed i percorsi di esodo dovranno essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo.*
9. *Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, con almeno tre nei locali destinati a cucina.*
10. *I depositi di GPL in bombole dovranno avere una capacità massima di 75 Kg e dovranno essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.*
11. *Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.*
12. *Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere collegate a terra.*
13. *Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.*

Articolo 9

Responsabile della manifestazione

1. *Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio.*
2. *In assenza di detta comunicazione verrà individuato nel comunicante l'inizio di attività.*

Articolo 10

Quiete Pubblica

1. *L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.*

Articolo 11

Tariffe, tasse ed imposte

1. *Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse ed imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.*

Articolo 12

Sanzioni

1. *Ai contravventori della presente disciplina si applicano la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni per le violazioni dei regolamenti comunali, fatte salve diverse disposizioni di leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed altri procedimenti.*

Articolo 13

Norme Finali

1. *Il presente Regolamento si compone di n. 13 articoli, diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge.*
2. *Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione*